

TRIBUNALE DI LANCIANO

Il Giudice delegato dal Presidente, dott.ssa Chiara D'Alfonso

visto il ricorso proposto ex art. 67 e seguenti CCI dai fini della omologa del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal consumatore **BARBARA BOMBA** (c.f. BMBBBR72B69E435B ) assistito dall'avv. BARBARA ROSATI proposto in data 19 marzo 2026;

atteso che la posizione debitoria di Barbara Bomba è così composta:

- **LUZZATTI Pop NPLS 2021 SRL:** € 85.167,10 (credito chirografario, originato da mutuo ipotecario contratto in regime di comunione dei beni per acquisto immobile destinato all'attività professionale dell'ex coniuge, non correlato all'attività della ricorrente). Dalla documentazione emerge che il mutuo ipotecario era stato contratto nel 2005 in regime di comunione dei beni, per l'acquisto di un immobile destinato all'attività professionale dell'ex coniuge.

L'immobile è stato venduto nell'ambito della procedura di composizione della crisi del marito, e il ricavato non ha soddisfatto integralmente il creditore.

Il credito residuo vantato da LUZZATTI Pop NPLS 2021 SRL è stato “degradato in chirografo”, cioè non è più assistito da garanzia reale (ipoteca), ma è diventato credito chirografario.

- **Advancing Trade Spa (mandataria AMCO SPA):** € 17.483,07 (credito chirografario, derivante da saldo debitore su conto tecnico acceso dal marito, con garanzia prestata dalla ricorrente).
- **Spese della procedura:** € 4.855,72 (prededuzione, compenso OCC) + € 1.459,12 (privilegio, compenso legale) + € 500,00 (spese tenuta conto).
- **Totale esposizione debitoria:** € 102.650,17.

## 2. Cause dell'indebitamento

**Origine familiare:** Tutti i debiti sono sorti in costanza di matrimonio, in regime di comunione dei beni, per esigenze dell'allora coniuge senza coinvolgimento diretto della ricorrente nell'attività imprenditoriale del marito.

**Garanzie prestate:** La ricorrente ha prestato fideiussioni e garanzie esclusivamente per affectio familiare, non per finalità imprenditoriali proprie.

**Separazione e crisi familiare:** La separazione ha aggravato la situazione, poiché il marito non ha mai provveduto al versamento del mantenimento dei figli, lasciando alla ricorrente l'integrale carico delle spese familiari.

**Assenza di debiti professionali:** Non risultano debiti collegati all'attività di parrucchiera svolta dalla ricorrente; i canoni di locazione del locale commerciale e della casa sono regolarmente corrisposti.

### **3. Natura consumieristica**

**Qualifica di consumatore:** Pur essendo titolare di ditta individuale \_\_\_\_\_, la ricorrente è qualificabile come consumatore, poiché i debiti sono estranei all'attività imprenditoriale e derivano da rapporti di garanzia/fideiussione prestati per esigenze familiari.

La prestazione di garanzia per obbligazioni contratte da terzi (ex coniuge) non esclude la natura di consumatore, se la garanzia è prestata per finalità estranee all'attività professionale propria (cfr. Trib. Roma, Sez. XIV, 18 novembre 2022).

**Procedura applicata:** La procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 68-69 D.lgs 14/2019 è stata ritenuta applicabile, con piano di pagamento rateale (60 rate da € 285,00) compatibile con la capacità reddituale della debitrice.

Rispetto alla incapacità di far fronte alle obbligazioni v'è da sottolineare che attualmente la ricorrente svolge l'attività di parrucchiera in proprio, come titolare della ditta individuale \_\_\_\_\_ Bomba Barbara.

Dalla documentazione allegata risulta che:

- Ha iniziato l'attività autonoma dopo un periodo di lavoro dipendente, sempre nel settore della parrucchiera.
- L'attività in proprio risulta attiva almeno dal 2017, anno in cui è stato stipulato il contratto di locazione del locale commerciale utilizzato per l'esercizio dell'attività.
- I redditi dichiarati e la titolarità della partita IVA sono confermati dai modelli Redditi allegati agli atti (anni 2022-2025).

Il reddito lordo non è indicativo della reale capacità di pagamento: ciò che conta è il reddito netto disponibile dopo aver dedotto tutte le spese essenziali e obbligatorie.

Nel caso di Barbara Bomba, il reddito netto d'impresa è molto basso (€ 4.729,00), mentre le uscite fisse (affitti, lavoro, oneri finanziari) sono molto elevate.

La segregazione del patrimonio (cioè la destinazione di una quota del reddito ai creditori) è giustificata dalla necessità di garantire il sostentamento familiare e la continuità dell'attività, senza compromettere la possibilità di adempiere alle obbligazioni.

La situazione di sovraindebitamento è quindi provata sia dalla documentazione reddituale sia dalla struttura dei costi, che impedisce il soddisfacimento integrale dei debiti.

La debitrice ha sempre corrisposto regolarmente i canoni di locazione del locale commerciale (€ 850,00 mensili) e della casa di residenza (€ 390,00 mensili), sostenendo integralmente le spese familiari dopo la separazione, senza ricevere il contributo del marito.

Il reddito medio mensile dichiarato è di circa € 394,00, insufficiente a coprire sia le spese ordinarie (affitti, utenze, mantenimento figli) sia le obbligazioni debitorie residue.

La relazione del Gestore sottolinea che la situazione di sovraindebitamento è sopraggiunta per cause indipendenti dalla volontà della debitrice, non dovute a imprudenza negli investimenti, ma a eventi accidentali e non prevedibili (crisi familiare, mancato pagamento del mutuo da parte dell'ex coniuge, separazione)

La debitrice ha dimostrato responsabilità e volontà di onorare i debiti, ma la capacità reddituale attuale non consente il soddisfacimento integrale delle obbligazioni, motivo per cui è stato proposto un piano di ristrutturazione con rate compatibili con il massimo sforzo sostenibile.

#### POSIZIONE DEBITORIA

L'ammontare delle obbligazioni contratte dal debitore istante a garanzia di debiti dell'ex marito in costanza di attività imprenditoriale, è pari, allo stato, a complessivi € 102.650,17 così composta:

| CREDITORI                         | ACCERTATO           |
|-----------------------------------|---------------------|
| <b>LUZZATTI Pop NPLS 2021 SRL</b> | € 85.167,10         |
| <b>Advancing Trade Spa</b>        | € 17.483,07         |
| <b>TOTALE</b>                     | <b>€ 102.650,17</b> |

oltre spese di procedura:

| SPESE DI GIUSTIZIA E PROCEDURA                                          | TOTALE               |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <del>OCC – Gestore della Crisi</del>                                    | <del>4.855,72€</del> |
| Legale                                                                  | 1.459,12 €           |
| Spese e oneri bancari (per la durata presunta della procedura – 5 anni) | 500,00 €             |
| <b>TOTALE</b>                                                           | <b>6.814,84€</b>     |

L'OCC

nominato ha potuto riscontrare la correttezza dell'importo dell'esposizione debitoria.

E' risultata evidente l'incapacità oggettiva del ricorrente di adempiere alle proprie obbligazioni alle scadenze prefissate per via della verificata insussistenza di adeguata capacità reddituale, anche in considerazione dell'esame dei ricavi rispetto ai costi della attività imprenditoriale svolta.

#### IL PIANO

La proposta del piano del consumatore prevede la corresponsione di euro 17.079, 86 come segue

|                                                              | Debiti<br>certificati | Natura<br>Crediti | %    | Debiti da<br>saldare | Entrate            |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------|----------------------|--------------------|
| Spese procedura OCC                                          | 4.855,72 €            | prededuzione      | 100% | 4.855,72 €           |                    |
| Spese di tenuta conto                                        | 500,00 €              | prededuzione      | 100% | 500,00 €             |                    |
| <b>Totale prededuzione</b>                                   |                       |                   |      |                      | <b>5.355,72 €</b>  |
| Spese Legali                                                 | 1.459,12 €            | privilegio        | 100% | 1.459,12 €           |                    |
| Luzzatti pop NPLS<br>2021 srl                                | 85167,10 €            | chirografo        | 10%  | 8.516,71 €           |                    |
| Advancing Trade spa                                          | 17483,07€             | chirografo        | 10%  | 1.748,31 €           |                    |
| <b>Totale passività</b>                                      |                       |                   |      |                      | <b>11.724,14 €</b> |
| <b>Totale passività Piano</b>                                |                       |                   |      |                      | <b>17.079,86 €</b> |
| Totale Rate Accantonate<br>per 60 mesi (5 anni):<br>284,65 € |                       |                   |      |                      |                    |
| <b>Totale Attività Piano</b>                                 |                       |                   |      |                      | <b>17.079,86€</b>  |

L'attivo destinato al piano stesso è di complessivi Euro 17.079,86 circa in 60 mesi per la quota mensile di euro 285,00.

La ricorrente risulta proprietaria di un'autovettura Fiat 500 X targata GA580ET immatricolata nel 2020 e di un'autovettura Fiat 600 targata DG456ES immatricolata nel 2007 come da libretti di circolazione allegati (All.5), utilizzate entrambe per esigenze lavorative e del nucleo familiare; risulta inoltre proprietaria per 1/3 di:

un appartamento sito in Lanciano alla Via Domenico Bielli, 4 iscritto nel N.C.E.U al foglio 20, p.lla 765, sub 3 rendita € 506,13;

un locale soffitta sito in Lanciano alla Via Domenico Bielli, 4 iscritto nel N.C.E.U al foglio 20, p.lla 765, sub 23 rendita € 18,08;

un garage sito in Lanciano alla Via Domenico Bielli, 4 iscritto nel N.C.E.U al foglio 20, p.lla 765, sub 30 rendita € 72,30 per diritto successorio con la madre e la sorella.

Non vive nell'immobile ma corrisponde un canone mensile locativo di euro 350,00 come da contratto in atti.

**Rispetto alla eventuale contestazione di convenienza, in difetto di creditori ipotecari, è rimessa alla valutazione del ceto nel termine concesso dall'articolo 70 CCI**

L'OCC conclude per la completezza ed attendibilità dei dati e rispetta i requisiti di cui all'articolo 68 comma 2 CCI

#### SUI REQUISITI OGGETTIVI DI AMMISSIBILITA'

**Sotto il profilo oggettivo**, ai sensi dell'articolo 67 CCI la domanda deve essere corredata dell'elenco:

- a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

Alla domanda, deve essere allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.

#### **Sotto il profilo soggettivo:**

Il soggetto che accede alla procedura di ristrutturazione debiti deve, ai sensi dell'articolo 2 lettera e), essere persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Ai sensi dell'articolo 69 CCI il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Il ricorrente:

- Non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte (non ha beneficiato della esdebitazione all'esito della procedura del coniuge ☐ debitore solidale)
- Non risulta dalla attestazione aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode

#### **Sulla completezza della documentazione prodotta:**

Il ricorso depositato risulta corredato della documentazione richiesta dall'articolo 68 CCI e il professionista non si è soffermato sul merito creditizio, ritenendo non dovuta la relativa valutazione. Trattasi di esposizioni sorte nell'interesse del marito e della sua attività imprenditoriale.

### Sulle misure protettive

Ai sensi dell'articolo 69 CCI il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.

Parte ricorrente in seno al ricorso ha chiesto in via cautelare ed immediata disporre ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCII la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata e il divieto di azioni esecutive sul patrimonio ed i redditi della proponente e ogni altro provvedimento ritenuto adeguato al fine di conservare la integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento.

Devono pertanto essere concesse misure al fine di assicurare la esecuzione del piano

#### PQM

- sospende i procedimenti di esecuzione forzata pendenti;
- sospende i pagamenti relativi a cessioni di quinto in ragione della previsione di pagamento nel rispetto delle cause legittime di prelazione come da piano

#### DISPONE

il divieto di azione esecutive e cautelari sul patrimonio della proponente

#### PQM

Dichiara il piano di ristrutturazione debiti proposto dal sig. BARBARA BOMBA (c.f. BMBBBR72B69E435B ) ammissibile,

#### DISPONE

che il ricorso e la relazione dell'OCC vengano pubblicati sul sito web del Tribunale di Lanciano e ne venga data comunicazione **entro trenta giorni**, a cura dell'OCC, a tutti i creditori.

Invita i creditori, una volta ricevuta la comunicazione di cui sopra, a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata. In mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria.

Comunica che nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.

Manda al gestore per relazione conclusiva allo scadere del termine.

Si comunichi al ricorrente

Lanciano 13/06/2026

Il Giudice delegato

Dott.ssa Chiara D'Alfonso